



GUN 26/2025

FEDERAZIONE ITALIANA SPORT BILIARDO E BOWLING

Premesso che:

- Con delibera del Consiglio Federale n. 29 del 03.08.2023 allo scrivente Giudice Sportivo Nazionale venivano attribuite, ex lege, le funzioni di Giudice Sportivo Nazionale;
- In data 25.11.2025 perveniva, a questo organo di giustizia, referto della gara denominata "2^a Prova Trofeo delle Province Coppa AG – TP 2025/26" disputatasi dal 19 al 23.11.25 presso CSB Selinus in cui si segnalava che "[omissis] il sig. Musacchia Vito, che aveva appena terminato il suo incontro, appena mi ha visto uscire ha cominciato ad insultarmi dicendomi "sei un pezzo di merda, mi hai fatto giocare al biliardo n. 4 per ripicca" e alla mia domanda "ma che stai dicendo?" mi dava uno spintone, e a causa di un divanetto posto alle miei spalle, perdevo l'equilibrio e cadevo rovinosamente a terra [omissis]";

Considerato che:

l'art. 89, Regolamento di Giustizia FISBB prevede che "I procedimenti innanzi al Giudice Sportivo sono instaurati a) d'ufficio, a seguito di acquisizione dei documenti ufficiali relativi alla gara o su eventuale segnalazione del Procuratore Federale; b) su istanza del soggetto interessato titolare di una situazione giuridicamente protetta nell'Ordinamento federale";

l'art. 56 del vigente Regolamento di Giustizia impone all'organo competente di tener conto, nella determinazione della sanzione, "[omissis] della gravità dell'infrazione, desumendola da ogni elemento in suo possesso ed in particolare dalla natura, dalla specie,





dai modi, dal tempo e dal luogo dell'azione od omissione, nonché dall'intensità dell'atteggiamento psicologico [omissis]";

l'art. 34 del vigente Regolamento di Giustizia impone all'organo competente di tener conto, nella determinazione della sanzione, "[omissis] L'Atleta non deve rivolgere minacce o aggredire gli Ufficiali di Gara, l'avversario, lo spettatore od altra persona, nell'ambito della manifestazione [omissis] L'autore dell'aggressione è passibile della sanzione congiunta dell'ammenda, della confisca e della sospensione fino ad un anno. La sanzione può essere aumentata fino alla radiazione sedal fatto derivano lesioni personali [omissis]";

gli atteggiamenti denunciati nel referto sono di per sé gravemente violativi del principio generale sancito dall'art. 1, Il comma, del Regolamento di Giustizia FISBB, risultano ancor più deplorabili in considerazione del tempo e del luogo dell'azione, essendo il fatto verificatosi nel corso della gara, ai danni di un ufficiale di gara ed alla presenza di numeroso pubblico.

questo Organo di Giustizia ha istruito la causa reperendo la documentazione necessaria, che rimane agli atti di questo processo.

§§§§§

Tutto ciò premesso e considerato, il sottoscritto Organo Giudicante ritiene di provvedere come di seguito.

*

Le risultanze documentali relative alla gara denominata "2^a Prova Trofeo delle Province Coppa AG – TP 2025/26" disputatasi dal 19 al 23.11.25 presso CSB Selinus denunciano dei comportamenti non tollerabile da parte dell'atleta MUSACCHIA Vito.

Sono assolutamente da rimproverare e da punire i comportamenti tenuti dal predetto atleta, durante la competizione sportiva, in modo particolare perché avvenuti in danno di un ufficiale di gara ed alla presenza di pubblico.

Questo denota poca professionalità e sportività da parte degli atleti nonché sfregio assoluto dei principi fondanti e fondamentali dei regolamenti tutti della FISBB





Agendo, come dettagliatamente riportato nelle annotazioni, l'atleta succitato ha contravvenuto alla fondamentale previsione di cui all'**art. 1 del Regolamento di Giustizia**, secondo cui *"Gli affiliati ed i tesserati sono tenuti all'osservanza dello Statuto e dei regolamenti federali nonché [omissis]...i tesserati devono mantenere una condotta conforme ai principi della lealtà, della probità e della rettitudine sportiva in ogni rapporto collegato all'attività sportiva [omissis]"*, nonché l'art. 34 su riportato.

Il nuovo Regolamento di Giustizia prevede e punisce gravemente i comportamenti tenuti dal giocatore all'art. 34 Reg. Giust. Federale.

P.Q.M.

Visto il combinato disposto degli artt. 1 – 34 - 42 – 44 – 45 - 46 del Nuovo Regolamento di Giustizia Federale;

il Giudice Sportivo Nazionale; analizzata la documentazione ufficiale fatta pervenire; avendone la facoltà:

- condanna, ai sensi del combinato disposto degli artt. 1 - 34 - 44 del Nuovo Regolamento di Giustizia FISBB, il giocatore MUSACCHIA Vito al pagamento dell'ammenda di € 500,00 da versare nelle casse della FISBB

- sospende, ai sensi del combinato disposto degli artt. 34 - 46 del Nuovo Regolamento di Giustizia FISBB, per un periodo di mesi tre (3) il giocatore MUSACCHIA Vito a svolgere qualsiasi attività federale, in primo luogo l'attività agonistica anche in ambito internazionale;

Comunica ai sensi dell'art. 44.3.4.6.7 del Regolamento di Giustizia che il mancato pagamento dell'ammenda entro il termine di 30 giorni dalla notifica della presente decisione, comporta per il tesserato MUSACCHIA Vito la sospensione per giorni 100 (cento) della validità della tessera, con conseguenza impossibilità di svolgere qualsiasi attività o funzione, anche diversa da quella in relazione alla quale è stata irrogata la sanzione;

Ai sensi dell'art. 44.8 del Regolamento di Giustizia le sanzioni pecuniarie sono comunicate alla Procura Federale per il controllo della loro esecuzione.

- confisca, ai sensi dell'art. 45 del Regolamento di Giustizia FISBB, i premi in natura od in denaro da assegnare o revoca i premi già assegnati all'atleta MUSACCHIA Vito nella competizione in cui si sono verificati i fatti denunciati.





- ordina, ai sensi dell'art. 45.3 del Regolamento di Giustizia FISBB, qualora i premi fossero già stati corrisposti all'atleta MUSACCHIA Vito di restituire i premi ricevuti entro 30 giorni presso gli uffici della FISBB.

Comunica ex art. 14 del Regolamento di Giustizia FISBB che in caso di inottemperanza alla restituzione dei premi sarà comminata la sanzione alla sospensione a svolgere qualsiasi manifestazione federale, in primo luogo l'attività agonistica, anche in ambito internazionale, per mesi 3 (tre).

Autorizza ex art. 45.3 la FISBB al recupero coattivo dei premi consegnati, anche avvalendosi dell'istituto della compensazione, con eventuali premi e/o comunque somme di danaro di cui fosse debitrice.

Comunica che le summenzionate sanzioni disciplinari ex art. 113 Regolamento di Giustizia Federale immediatamente esecutiva dopo la pubblicazione sul sito federale e la presentazione di un qualsiasi mezzo di gravame non sospende l'esecutività della presente decisione.

Avvisa, inoltre, che ai sensi e per gli effetti dell'art. 94 del Regolamento di Giustizia Federale avverso la presente decisione è ammesso reclamo entro il termine di giorni sette dalla in cui è pubblicata la pronuncia impugnata.

Così deciso in Alba il 28 novembre 2025

Giudice Unico Sportivo Nazionale

Avv. Massimo ROSSO

